

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.R. 22/21 “Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche” – art. 50 comma 2 - Vendite di fine stagione - anno 2023.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione Attività produttive e imprese dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione Attività produttive e Imprese e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di approvare, in base a quanto stabilito dalla legge regionale n. 22 del 5 agosto 2021 art. 50 comma 2, il periodo di vendita di fine stagione invernale per l’anno 2023 come di seguito specificato:
 - Dal 1° giorno feriale antecedente l’Epifania (5 gennaio) fino al 1° marzo;
2. Gli operatori che effettuano le vendite di fine stagione o partecipano all’evento del “Black Friday” previsto per venerdì 25 novembre 2022 non hanno l’obbligo della preventiva comunicazione al Comune competente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Legge regionale 22/2021 “Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche” articolo 50 comma 2;
- DGR n. 589/2011 “Decisione della conferenza delle regioni e province autonome del 24.03.2011 di approvazione del documento “indirizzi unitari delle regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”. Recepimento”;
- DGR n. 1147 del 03.10.2016 concernente: “Recepimento Documento di integrazione al Documento del 24-3-2011 recante “Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome sull’individuazione della data inizio delle vendite di fine stagione” - saldi invernali. L.R. n.27/2009 e s.m.i”;

Motivazioni

La Regione Marche con la legge 22/2021 ha approvato la nuova disciplina dell’attività commerciale regionale. Nella predisposizione della nuova legge è stato introdotto l’articolo 50 che disciplina le vendite di fine stagione.

La legge regionale n. 22 del 5 agosto 2021 “Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche” relativamente al periodo di effettuazione dei saldi di fine stagione all’articolo 50 comma 2 così recita:

“Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta Regionale sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale”.

La Giunta Regionale con DGR n. 589/2011 ha recepito il contenuto della decisione della conferenza delle regioni e province autonome del 24.03.2011 di approvazione del documento “indirizzi unitari delle regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione” con il quale le regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando per i saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l’Epifania e impegnandosi a dare seguito a tale decisione con propri atti.

Successivamente la conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome il 7 luglio 2016 ha approvato l’integrazione al Documento del 24 marzo 2011 - indirizzi unitari delle Regioni e province autonome sull’individuazione della data inizio delle vendite di fine stagione come di seguito:

1. di confermare il documento approvato in data 24 marzo 2011 che stabilisce quanto segue nella individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione:
 - il primo giorno feriale antecedente l’Epifania
 - il primo sabato del mese di luglio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. di integrare il suddetto documento per i saldi invernali nel modo seguente: qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato.

In data 09 novembre 2022 si è tenuta la riunione del Coordinamento tecnico interregionale che ha riconfermato per i saldi invernali le date previste nell'intesa del 2011 mentre per i saldi estivi si è deciso di rimandare la decisione prevedendo un supplemento di istruttoria.

La proposta di Dgr è stata inviata in data 11 novembre 2022 alle Associazioni di categoria al fine di avere un loro parere in merito.

Nei termini del 15 novembre 2022 non sono pervenuti rilievi da parte delle Associazioni di categoria.

Il "Black Friday", venerdì nero all'italiana è una giornata interamente dedicata allo shopping "scontato".

L'evento che ha origine negli Stati Uniti si festeggia il venerdì successivo alla festa del Ringraziamento e tradizionalmente da inizio al periodo degli acquisti natalizi.

Negli ultimi anni la giornata del "Black Friday" si è sempre più radicata anche in Italia, diventando un appuntamento commerciale interessante.

I commercianti possono scegliere se partecipare o meno al "Black Friday", giornata che per l'anno in corso coincide a venerdì 25 novembre 2022. Gli operatori commerciali che volessero intraprendere questa modalità promozionale non hanno l'obbligo della preventiva comunicazione al Comune competente come peraltro coloro che effettuano saldi o vendite di fine stagione.

Proposta

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto deliberativo. La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

*Il Responsabile del procedimento
(Nadia Luzietti)*

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IMPRESE

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il Dirigente
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il Dirigente
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessuno

